IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3381

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VIOLANTE, MACIS, BOCHICCHIO SCHELOTTO, BOTTARI, DE GREGORIO, FRACCHIA, GRANATI CARUSO, LANFRANCHI CORDIOLI, OCCHETTO, PEDRAZZI CIPOLLA, TRABACCHI, CIOFI degli ATTI, FITTANTE, MANNINO ANTONINO

Presentata il 14 gennaio 1986

Norme relative ai magistrati aggiunti presso le Corti d'assise

Onorevoli Colleghi! — Da più parti si segnala l'esigenza di una disposizione che consenta, per i dibattimenti di Corti di assise che si prevedono di lunga durata, la sostituzione di uno dei magistrati che compongono il collegio, in caso di suo assoluto impedimento, senza dover procedere al rinvio a nuovo ruolo ed alla conseguente ripresa del dibattimento ab initio.

Una disposizione analoga fu introdotta per i giudici popolari con il decreto-legge 14 febbraio 1978, n. 31, convertito con la legge 24 marzo 1978, n. 74; essa non solo non ha dato adito ad inconvenienti, ma si è dimostrata idonea ad evitare l'interruzione del dibattimento, dannosa sia per i diritti degli imputati che per l'esigenza di rapido accertamento della verità.

Nella proposta si stabilisce che il presidente del tribunale o quello della Corte di appello, se il procedimento pende dinanzi alla Corte di assise d'appello, può disporre che accanto ai magistrati componenti il collegio prestino servizio, in qualità di aggiunti, non più di due magistrati. Costoro subentrano a quelli effettivi che, per un impedimento di carattere assoluto, non possono continuare a far parte del collegio.

L'innovazione riguarda solo i dibattimenti che si tengono dinanzi alle Corti d'assise di primo grado e di appello. Valuterà poi il Parlamento se la proposta può essere estesa anche al tribunale, per il quale si possono porre problemi analoghi.

È evidente, infine, che l'attuale situazione lascia i componenti togati della Corte d'assise del tutto esposti agli attacchi del grande crimine organizzato, la mafia innanzitutto, che può considerare particolarmente conveniente l'attentato nei confronti di un magistrato componente il collegio per guadagnare tempo, impedire la continuità del dibattimento, ottenere la scarcerazione per decorso dei termini degli affiliati che siano detenuti.

Tale gravissimo rischio potrebbe essere prevenuto con la misura che qui si propone. Anche per questo si sollecita una rapida approvazione della proposta. IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Dopo l'articolo 8 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è inserito il seguente:

« ART. 8-bis. – (Magistrati aggiunti). — Per i dibattimenti che si prevedono di lunga durata, e che si svolgono dinanzi alla Corte di assise di primo grado o di appello, il presidente del tribunale o il presidente della Corte di appello ha facoltà di disporre che prestino servizio altri magistrati, in qualità di aggiunti, in numero non superiore a due, affinché assistano al dibattimento e sostituiscano i magistrati effettivi in caso di loro assoluto impedimento.

La sostituzione non è più ammessa dopo la chiusura del dibattimento ».